Una Banca che Cresce con le Persone.

REGOLAMENTO CANDIDATURE

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2026

Banca di Credito Popolare
si evolve insieme alla storia dei suoi clienti,
con una nuova veste e servizi sempre più smart.

Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione

CAPO PRIMO

Candidature per le nomine alle cariche sociali

Articolo 1

Il limite di età per la candidatura alla carica di amministratore o di Sindaco è fissato in anni 75.

Possono candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco coloro che - in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto alla data di presentazione delle candidature - non raggiungano il 75° anno di età entro la fine dell'esercizio in cui si tiene l'Assemblea per la nomina degli organi.

Gli Amministratori e i Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di quattro mandati salva la possibilità di prorogare per un ulteriore mandato tale limite per gli amministratori che, alla scadenza del quarto mandato, rivestono la carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il numero massimo dei mandati è computato a partire dalla delibera assembleare del 29/01/2017, data di introduzione del relativo limite.

I componenti il Collegio dei Probiviri, composto da cinque Probiviri Effettivi e due Supplenti, vengono nominati ogni triennio dall'Assemblea, sulla base di candidature presentate alla Presidenza della Banca, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, fermo restando che l'unico requisito richiesto per la candidatura è la qualità di Socio. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Le previsioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai candidati presentati ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto Sociale.

CAPO PRIMO

Presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Articolo 2

Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai Soci Cooperatori.

In entrambi i casi le liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci cooperatori che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.

Al momento della presentazione della lista, i Soci Cooperatori sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea.

Nel caso in cui le azioni non fossero depositate presso Banca di Credito Popolare Scpa, la sottoscrizione del socio dovrà essere accompagnata dal certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'istituto depositario.

Ciascun Socio Cooperatore può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. La sottoscrizione di

ciascun Socio Cooperatore presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.

Per la nomina dei Consiglieri, le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da nominare, fermo restando il numero dei consiglieri nominati dai Soci Finanziatori ai sensi dell'art. 22-*bis* dello Statuto; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.
Sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da soci cooperatori a ciò legittimati, devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.
In particolare, la Banca assicurerà che per i rinnovi dell'organo amministrativo, e comunque non oltre il 30 giugno 2027, almeno 3 membri del Consiglio di Amministrazione appartengano al genere meno rappresentato.
La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare la presenza del numero minimo di componenti indipendenti, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.
I candidati appartenenti al genere meno rappresentato e i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza dovranno essere tutti collocati entro i primi otto sui nove posti dell'ordine progressivo. I candidati in possesso del requisito di indipendenza dovranno essere specificamente indicati.
Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione.
Entro tale termine, a pena di ineleggibilità, e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, unitamente alle liste devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- il curriculum professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione, ciascuno di essi risulta adeguato;
- le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Banca, compresi quelli d'indipendenza, se del caso, e la disponibilità di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico, secondo la normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.

La verifica dei requisiti necessari alla corretta costituzione delle liste ed una analisi formale della documentazione relativa ai singoli candidati viene effettuata dall'Ufficio Affari Societari Soci e Investor Relations, che comunicherà tempestivamente agli interessati eventuali integrazioni necessarie al perfezionamento della candidatura. In tal caso saranno concessi ulteriori tre giorni al singolo candidato per poter produrre quanto richiesto.
La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.
In caso di esclusione di uno o più candidati dalla lista, saranno concessi ulteriori tre giorni per l'individuazione di nuovi candidati al termine dei quali dovrà essere completata la consegna di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, con la riacquisizione per il nuovo candidato delle sottoscrizioni da parte dei soci.
Completate le attività di verifica, l'elenco di tutti i candidati, corredato da una sintetica informativa personale, è affisso in modo visibile presso la sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca.
Le previsioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai candidati presentati ai sensi dell'art. 22-bis comma 6 ultimo capoverso dello Statuto Sociale.

CAPO PRIMO

Presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale

Articolo 3

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci cooperatori.
Ciascuna lista può essere presentata da almeno 100 soci cooperatori che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale.
Al momento della presentazione della lista, i Soci Cooperatori sottoscrittori devono essere iscritti al Libro dei Soci da almeno novanta giorni e avere diritto di intervenire e votare in assemblea. Nel caso in cui le azioni non fossero depositate presso Banca di Credito Popolare Scpa, la sottoscrizione del socio dovrà essere accompagnata dal certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'istituto depositario.
Ciascun Socio Cooperatore può concorrere alla presentazione di una sola lista e - in caso di inosservanza - la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest'ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso.
Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero componenti dell'organo da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.
Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Per garantire la presenza nel Collegio di componenti in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente e applicabile:

- nella sezione della lista dedicata ai Sindaci Effettivi, almeno uno tra i primi due candidati dell'ordine progressivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- nella sezione della lista dedicata ai supplenti il primo candidato in ordine progressivo deve essere iscritto nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.
In particolare, per il primo rinnovo integrale effettuato dopo il 1° gennaio 2022, la Banca assicurerà che almeno 1 membro del Collegio appartenga al genere meno rappresentato.
A tal fine, le liste presentate dai soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.
I candidati appartenenti al genere meno rappresentato devono essere collocati entro i primi due dei tre posti della sezione della lista dedicata ai Sindaci Effettivi.
Per garantire nel continuo il rispetto delle suddette disposizioni, nella sezione della lista di candidati dedicata ai supplenti, almeno un candidato deve appartenere al genere meno rappresentato.
Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione.
Entro tale termine, a pena di ineleggibilità, e secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, unitamente alle liste devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile ivi compresa la disponibilità di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco.

La verifica dei requisiti necessari alla corretta costituzione delle liste ed una analisi formale della documentazione relativa ai singoli candidati viene effettuata dall'Ufficio Affari Societari Soci e Investor Relations, che comunicherà tempestivamente agli interessati eventuali integrazioni necessarie al perfezionamento della candidatura. In tal caso saranno concessi ulteriori tre giorni al singolo candidato per poter produrre quanto richiesto.
La mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.
In caso di esclusione di uno o più candidati dalla lista, saranno concessi ulteriori tre giorni per l'individuazione di nuovi candidati al termine dei quali dovrà essere completata la consegna di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento, con la riacquisizione per il nuovo candidato delle sottoscrizioni da parte dei soci.
Completate le attività di verifica, l'elenco di tutti i candidati, corredato da una sintetica informativa personale, è affisso in modo visibile presso la sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca.
Le previsioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai candidati presentati ai sensi dell'art. 22-bis comma 6 ultimo capoverso dello Statuto Sociale.

CAPO SECONDO
Modalità di votazione
Articolo 4

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente accerta il numero dei titolari di diritto di voto presenti ai fini della validità delle delibere assembleari e da lettura dei nominativi che risultano regolarmente candidati.

Nel caso di deleghe di voto, la delega potrà essere conferita attraverso la firma di apposito modulo di delega sottoscritto dal delegante riportante l'indicazione ed i dati generici sia del delegato che del delegante ed accompagnato dalla copia del documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. La firma del socio cooperatore delegante potrà altresì essere autenticata ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere in modo palese per alzata di mano o alzata e seduta con prova e controprova. Ai fini di questo computo, i voti si distinguono in favorevoli e contrari, a nulla rilevando le astensioni. I Soci Cooperatori che hanno espresso un voto risultato di minoranza o un voto contrario ovvero si sono astenuti devono far registrare il proprio nominativo a cura del Segretario dell'Assemblea presentando il biglietto di ammissione ed un documento di identificazione.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto i soci intervenuti all'Assemblea ricevono una scheda prestampata contenente le liste presentate. Sono previste schede separate rispettivamente per la nomina degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.

Ogni socio può votare utilizzando il numero di schede di votazione corrispondente ai diritti a lui assegnati, anche per delega o per rappresentanza. Il voto viene esercitato indicando la lista prescelta.

Le schede di votazione sono predisposte dalla Banca, secondo un modello uniforme. I voti espressi su schede non conformi sono nulli. Ogni socio può votare una sola lista. Le schede dovranno essere depositate nelle urne appositamente predisposte, rispettivamente, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

Per l'elezione dei Probiviri, in caso di elezione a scrutinio segreto, la votazione ha luogo a mezzo di schede riportanti le candidature pervenute secondo le modalità di cui al Capo I, Art. 1, comma 5 del presente Regolamento.

CAPO SECONDO
Elezione degli Amministratori
Articolo 5

Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 5-bis, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

(ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (la "Prima Lista di Minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

(iii) qualora la Prima Lista di Minoranza ottenga un numero di voti inferiore al 20% dei voti complessivamente espressi, gli Amministratori da eleggere saranno tratti

esclusivamente dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea.

In caso di parità di voti tra liste presentate dai Soci cooperatori, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di essi.

In caso di presentazione di una sola lista, gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e, qualora gli amministratori così eletti non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti del Consiglio determinato dall'Assemblea, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ovvero nel caso in cui non sia rispettata la diversità di genere nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza *pro tempore* vigenti, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.

CAPO SECONDO
Articolo 5-bis

Qualora siano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis dello Statuto sociale, al termine della votazione risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:

a) dalla lista presentata dai Soci cooperatori o dal Consiglio di Amministrazione,
   (i) che abbia ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti (a) 6 Amministratori, nel caso di cui all'art. 22-*bis*, comma 6, punto (i) dello Statuto sociale, ovvero (b) 7 Amministratori, nel caso di cui all'art. 22-bis, comma 6, punto (ii) dello Statuto sociale; e
   (ii) che risulti la Prima Lista di Minoranza viene tratto un amministratore, fermo restando il rispetto del criterio di cui al precedente Articolo 5, punto (iii);
b) i restanti consiglieri sono nominati dai Soci Finanziatori nell'Assemblea speciale secondo i criteri di cui all'art. 22-*bis*, comma 6, dello Statuto sociale.

Qualora sia presentata una sola lista, gli amministratori verranno tratti dall'unica lista presentata, salvo quelli spettanti ai Soci Finanziatori come previsto dalla precedente lettera b).

CAPO SECONDO
Elezione dei Sindaci
Articolo 6

Fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 6-bis, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) membro supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci Cooperatori che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti si procederà a nuova votazione limitatamente a queste e risulterà eletta, quale lista sindaci di maggioranza, quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

CAPO SECONDO

Articolo 6-bis

Qualora siano emesse azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 7-bis dello Statuto sociale, al termine della votazione, risultano eletti i candidati secondo i seguenti criteri:

(a) qualora siano presentate due o più liste dai Soci Cooperatori,

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un sindaco effettivo (o due, nel caso in cui nessun'altra lista abbia raggiunto un numero di voti pari ad almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea) e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, pari ad almeno il 20% dei voti espressi in Assemblea, è tratto un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente;

(iii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto sociale;

(b) qualora sia presentata un'unica lista dai Soci Cooperatori,

(i) da tale lista saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) ai Soci Finanziatori spetta il diritto di nominare il terzo sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea speciale ai sensi dell'art. 22-bis dello Statuto sociale.

CAPO SECONDO

Proclamazione degli eletti

Articolo 7

Trascorso il termine di tempo fissato dal Presidente per le votazioni viene effettuato lo scrutinio, si redige il relativo verbale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento assembleare.

Esaurito lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del Segretario, dichiara all'Assemblea i risultati della votazione e procede alla proclamazione degli eletti

CAPO SECONDO

Disposizioni finali

Articolo 8

Il presente regolamento può essere modificato dall' Assemblea Ordinaria dei Soci.